

Si dice che l'opinione pubblica è avversa a quest'imposta; ma se la manifestazione dell'opinione pubblica si ricava da alcune poche petizioni presentate alla Camera, dirò che è insufficiente tal prova, poichè solo desse comprovano opinioni particolari. Se poi l'opinione pubblica contraria si vuole desumere da che trattasi d'una nuova imposta non compresa nella legge delle successioni del 1824, e che i cittadini non furono fin qui assuefatti a pagarla, io fino ad un certo punto lo ammetto. È questo l'effetto naturale di tutti i nuovi balzelli. Ma l'opinione pubblica è abbastanza illuminata per vedere da quali imponenti motivi il Governo sia astretto di ricorrere a tal natura d'imposta. Il Governo in ciò crede di trovar giustificazione nel bisogno, e quando il bisogno parla, l'opinione pubblica lo rispetta. L'importanza sta in che riesca il dazio meno vessatorio che è possibile, e meno oneroso, e riesce appunto tale come ho prima dimostrato.

Si contende che questo dazio sia modico, ma nello stesso tempo si ammette che può corrispondere tutto al più al terzo od al quarto del reddito d'un anno. Ora io domando se una tassa che corrisponde al terzo, al quarto del reddito, la quale si paghi solamente ogni trentatré o trentacinque anni, fatta la media, possa dirsi realmente onerosa. Io non lo credo. D'altronde, quando pur lo fosse, sarebbe il caso di un emendamento sulla quota, ma mai di respingere la tassa sulle successioni in linea diretta.

Ma si aggiunge ancora dal preopinante che la tassa non è utile; io credo di non aver detto che sia utile, salvo perchè è necessaria; più alla necessità che all'utilità io mi attengo e si attiene il Governo; vorrebbe questo poterne far senza, e sicuramente non la proporrebbe, sebbene io creda di aver dimostrato che non è ingiusta e che vi ha ragione identica per tassare le successioni fra estranei, tra fratelli e fra parenti più remoti e quelle che si deferiscono in linea ascendente e discendente, per la ragione che giova ripetere, che cioè il fondamento della tassa, la dimostrazione della sua giustizia esiste nel diritto che la legge accorda all'eredità; e siccome questo diritto e la conseguente protezione della legge è uguale per tutti, così per tutti debbe esservi la tassa.

Si dice che si è introdotta l'imposta per uniformità di legislazione, il che non fosse da farsi, ed io osservo essere tale uniformità da introdursi, perchè sarebbe ingiusto che si sottoponessero a tassa le donazioni fra vivi tra padre e figlio, e poi non si sottoponessero a tassa i beni quando pervengono a questo per eredità.

Anzi, se vi ha censura che si faccia alla legge francese vigente da tanti anni, è questa, cioè che si paga di più per la trasmissione per donazioni tra vivi di quello che si paghi in via di eredità; si dice che per eredità si deve pagare di più di quello che si paghi nei contratti per donazione tra vivi. Questa censura è specialmente fatta dal da me prima nominato Emilio Girardin, che ammette tuttavia, così facendo, l'imposta in massima.

Io quindi, mentre non entrerò in ulteriori osservazioni relativamente allo stato lagrimevole di coloro che sono orfani del padre e della madre, dirò solo che anche negli altri gradi di parentela si trovano lagrime e dolori più o meno intensi, e che se per queste ultime eredità si paga un diritto di successione, non vi è motivo per dispensare quelle che si deferiscono in linea retta dal pagamento d'un diritto assai minore.

Per tali motivi io non posso accettare l'emendamento del deputato Fara-Forni, appoggiato dall'onorevole deputato Biancheri.

GERBINO. Intendo solo di trattar la questione se i mobili propriamente detti e se la porzione legittima debbano o no venire assoggettati a questa nuova tassa; laonde io parlerei in proposito qualora la tassa sulle successioni dirette fosse ammessa, a vece che, se venisse respinta, riescirebbe inutile il trattarsi sopra tali questioni.

DI REVEL. Signori, io conosco troppo me stesso per prendere sul serio l'iperbole di cui l'onorevole canonico Turcotti volle oggi rallegrare la Camera; io non intendo di essere una stella polare, nè aver minori stelle sotto la mia dipendenza (*Bene!*), ma tento soltanto di gettar alcune volte qualche scintilla di luce nelle discussioni, a guisa di quelle stelle cadenti che si vedono talora correre per il firmamento. (*Bene!*)

Ciò premesso, dichiaro che nell'intimo mio convincimento il principio di legge che si discute, quello cioè del diritto sulle successioni ascendenti o discendenti, è a mio avviso giustissimo. Io sono padre e figlio, se quindi le leggi di natura non sono intervertite, verrà un giorno che io dovrò pagare, e da chi ho di più caro al mondo sarà pagato questo diritto; non per ciò mi rimuovo dall'opinione espressa. Bisogna che partiamo da un dato che ho già ricordato e che non cesserò di ricordare, perchè è quello che credo predominante nelle molte discussioni che avranno luogo intorno ai balzelli ed alle altre imposte che ci avverrà di discutere. Noi abbiamo necessità assoluta, immediata di accrescere le nostre rendite, abbiamo necessità di fare nuovi prestiti, è d'uopo dunque che ci mettiamo in misura, contraendo questi nuovi prestiti, di servirne gl'interessi e che facciamo vedere il fermo nostro proposito di avvisare al modo di pagarli; e finchè il paese non sarà posto in grado di far fronte al pagamento degl'interessi dei debiti che ha contratto e che sta per contrarre, io dico che si trova in una posizione falsa, dalla quale bisogna a tutta possa trarne fuori. Noi non abbiamo votato che due leggi d'imposte, leggi le quali produrranno un certo accrescimento nell'entrata, ma non l'accresceranno menomamente in paragone del bisogno. Quella che ora ci si presenta è legge che può realmente produrre un accrescimento di rendita di qualche considerazione, perchè le sue disposizioni colpiranno generalmente tutti, ed è noto che in materia d'imposte le più produttive sono generalmente quelle che colpiscono un maggior numero di contribuenti e che abbracciano il complesso di tutti i cittadini.

Nella questione che s'agita si trova ingiusto che si paghi un diritto su di una successione deferita in linea retta, e si notò che vi ostasse il principio di quella specie di condominio che si dice esistere fra il padre ed il figlio, così che alla morte del padre altro non seguisse che la riunione dell'usufrutto colla proprietà.

Io credo che questo fosse una finzione ammissibile nell'epoca in cui la patria potestà esisteva ne'suoi più ampi termini, ma non mi pare sia nemmeno più possibile questa finzione, ora che l'esistenza separata del padre e del figlio è talmente constatata e definita dalla legge che oramai della patria potestà non rimane più che il nome quando il figlio è giunto ad una certa età; bisogna che le leggi siano in armonia fra di loro.

Si è già notato dall'onorevole commissario regio che per le trasmissioni di proprietà che hanno luogo per contratto tra vivi si paga un diritto; io aggiungo un'altra osservazione che mi pare anche più concludente, ed è quella della costituzione dotale.

Il padre che costituisce una dote alla propria figlia in occasione di matrimonio paga per tal costituzione un diritto gra-